



Comune di Pordenone

ALLEGATO NORMATIVO AL PIANO DI SETTORE DELLA GRANDE DISTRIBUZIONE

Il Piano di Settore della Grande Distribuzione è stato adottato con delibera dell'Assemblea dei Sindaci dell'Unione Territoriale Intercomunale del Noncello n. 58 del 11/07/2018

- sul Piano ha espresso parere il Consiglio Comunale di Pordenone con Deliberazione n. 29 del 19/07/2018

- approvato con delibera dell'Assemblea dei Sindaci dell'Unione Territoriale Intercomunale del Noncello n.81 del 14/11/2018

Testo in vigore dal 05/12/2018

INDICE

TITOLO I – NORME GENERALI

ARTICOLO 1 – OGGETTO E FINALITA' DELLE PRESENTI NORME

ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI

TITOLO II - INSEDIABILITA' E AUTORIZZAZIONI

ARTICOLO 3 - INSEDIABILITA' DELLE GRANDI STRUTTURE

ARTICOLO 4 – INSEDIABILITA' DELLE GRANDI STRUTTURE DI VENDITA
ALL'INTERNO DELL'IPERCENTRO

ARTICOLO 5 – TITOLI AUTORIZZATIVI E CONDIZIONI DI RILASCIO

ARTICOLO 6 - PROCEDURE AUTORIZZATIVE

TITOLO III – CENTRI E COMPLESSI – NORME SPECIFICHE

ARTICOLO 7 - AUTORIZZAZIONE PER CENTRI COMMERCIALI AL DETTAGLIO

ARTICOLO 8- AUTORIZZAZIONE PER COMPLESSI COMMERCIALI

ARTICOLO 9 - ATTIVITA' INSERITE ALL'INTERNO DI CENTRI
E COMPLESSI COMMERCIALI

ARTICOLO 10 - CENTRI E COMPLESSI COMMERCIALI RICONOSCIUTI
NEL PIANO DI SETTORE

TITOLO IV – NORME SPECIFICHE E FINALI

ARTICOLO 11 - NUOVE GRANDI STRUTTURE DI VENDITA CON
SUPERFICIE COPERTA COMPLESSIVA SUPERIORE A 15.000 M²

ARTICOLO 12 - STUDIO DI IMPATTO SUL TRAFFICO

ARTICOLO 13 - STANDARD A PARCHEGGIO E PRESCRIZIONI
IN MATERIA DI VIABILITA'

ARTICOLO 14 - SANZIONI

ARTICOLO 15 - NORME FINALI

ALLEGATO A - SUPERFICI DI GRANDE DISTRIBUZIONE

ALLEGATO B – CRITERI DI COMPATIBILITA' ACUSTICA

ALLEGATO C – STUDIO DI IMPATTO SUL TRAFFICO

TITOLO I – NORME GENERALI

ARTICOLO 1 – OGGETTO E FINALITA' DELLE PRESENTI NORME

1. Le presenti norme riguardano le procedure autorizzatorie e di insediabilità per grandi strutture di vendita singole o organizzate in centri commerciali e complessi commerciali.

2. Tenuto conto della L. 22 dicembre 2011 n. 214 in materia di liberalizzazioni, concorrenza e libero mercato ed anche dei decreti legge 1/2012 e 5/2012, e D.to L.vo 59/2010 le norme sono redatte in conformità alla L.R. 29 del 05/12/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Il Piano di settore della grande distribuzione (di seguito Piano) persegue i seguenti principi e finalità:

- libertà di impresa, libera circolazione delle merci, libera concorrenza e trasparenza del mercato;
- tutela dei consumatori nelle sue componenti di garanzia dell'approvvigionamento e del servizio sul territorio;
- sviluppo della rete distributiva comunale secondo criteri di efficienza e modernizzazione, anche al fine del contenimento dei prezzi in coerenza con le tendenze evolutive socio-economiche;
- salvaguardia, tutela e potenziamento dell'offerta commerciale primaria nelle aree a minor dotazione di servizi,
- armonizzazione dell'evoluzione del settore distributivo con gli obiettivi generali dell'Amministrazione comunale;
- assegnazione al comparto commerciale di un ruolo paritario rispetto agli altri settori produttivi, armonizzando il suo sviluppo con la complessiva evoluzione dell'offerta;

1. Eventuali limitazioni all'insediamento di esercizi di vendita sono stabilite nel presente Piano solo per le seguenti motivazioni:

- a) la competitività degli esercizi allocati e da allocarsi sul territorio comunale, in relazione alla popolazione residente, alla popolazione gravitante per motivi di lavoro, di studio, di accesso ai servizi e ai flussi turistici, tenendosi conto anche delle altre forme di attività commerciali;
- b) livelli di accessibilità da parte dei consumatori rilevandosi le caratteristiche del territorio, al fine di favorire l'armonica integrazione con le disponibilità di spazi pubblici o di uso pubblico, quali insediamenti residenziali, scolastici, universitari, sportivi, culturali, uffici pubblici e privati;
- c) livelli di sostenibilità del territorio comunale, o di sue specifiche zone, con particolare riguardo ai fattori di traffico e di inquinamento acustico;
- d) assetto viario e delle infrastrutture di trasporto, quali stazioni ferroviarie, aeroporti e simili.

2. Le norme contenute nel Piano si applicano a:

- grandi strutture di vendita singole;
- grandi strutture di vendita organizzate in centro o complesso commerciale;
- tutti gli esercizi di vendita al dettaglio di qualsiasi classe dimensionale inseriti in centri o complessi commerciali.

3. I seguenti allegati sono parte integrante del Piano:

A. SUPERFICI ESISTENTI E INSEDIABILI

B. CRITERI DI COMPATIBILITA' ACUSTICA

C. CRITERI E MODALITA' PER LO STUDIO DI IMPATTO SUL TRAFFICO.

4. Le presenti norme sono redatte inoltre secondo i seguenti principi:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa secondo le modalità previste dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni (s.m.i.) *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- la semplificazione documentale e amministrativa di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 *“Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”* e s.m.i.;
- la semplificazione delle procedure di presentazione istanze o SCIA di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.160 del 07/09/2010 e s.m.i. *“Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”*;
- il principio di certezza dei procedimenti amministrativi in materia di attività produttive, in conformità a quanto stabilito dal decreto legislativo n.222 del 2016 *“Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”*.

5. Per quanto non espressamente previsto dai presenti criteri, si applicano, in quanto compatibili, la L.R. n.29/2005 e il D.P.R. 069/Pres. del 23/03/2007.

6. Sono fatte salve le disposizioni contenute nella legge regionale 05.12.2005 n.29 e s.m.i., in quanto compatibili con il sopravvenuto decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

7. Alcune disposizioni contenute nelle presenti norme sono mere ripetizioni delle previsioni di legge, ma vengono comunque riportate per completezza e chiarezza degli argomenti.

ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI

Ai fini delle presenti Norme si intendono:

- a. per **LEGGE** la Legge Regionale 5 dicembre 2005, n. 29 —Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica della legge regionale 16 gennaio 2002, n.2 *“Disciplina organica del turismo”* e s.m.i.;
- b. per **REGOLAMENTO** il "Regolamento regionale", il Decreto del Presidente della Regione del 23 marzo 2007, n. 069/Pres. *“Regolamento di esecuzione degli articoli 12, comma 3, e 15, comma 3, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, in materia di urbanistica commerciale e programmazione per le medie e GSV”*;
- c. per attività di **COMMERCIO ALL'INGROSSO** l'attività di cui all'art. 2, comma 1°, lett. a) della LEGGE, quella espletata verso i soggetti descritti all'art. 2, 1° comma, lett. a) del REGOLAMENTO. Nel rispetto di quanto già previsto nelle norme di attuazione al vigente PRGC relativamente al commercio al dettaglio e all'ingrosso, le superfici destinate all'ingrosso devono essere nettamente distinte dalle superfici destinate al commercio al dettaglio, in locali distinti e separati da strutture inamovibili, essendo una distinzione inerente le destinazioni d'uso dei locali e pertanto soggette alla normativa vigente in materia di edilizia;
- d. per attività di **COMMERCIO AL DETTAGLIO**, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquisti merci in nome e per conto proprio e le rivenda al consumatore

finale, definita dall'art. 2, comma 1°, lett. b) della LEGGE

- e. per **SETTORI MERCEOLOGICI**, quelli definiti dall'art. 3, 1° comma della LEGGE: alimentare e non alimentare;
- f. per **GENERI ALIMENTARI**, la vendita al dettaglio dei prodotti destinati alla nutrizione umana;
- g. per **GENERI NON ALIMENTARI**, la vendita al dettaglio di ogni altro prodotto diverso da quelli di cui al punto precedente, compresi i prodotti per la nutrizione animale;
- h. per **GENERI NON ALIMENTARI A BASSO IMPATTO**, la vendita al dettaglio di materiali dell'edilizia ivi compresi quelli elettrici, dell'agricoltura e della zootecnia, la ferramenta, i legnami, i mobili e gli articoli di arredamento, gli elettrodomestici, i veicoli, incluse le imbarcazioni, e i prodotti di grande ingombro a questi simili che richiedono ampie superfici di esposizione e di vendita in rapporto al numero di visitatori e acquirenti ed alla frequenza abituale di acquisto;
- i. per **ESERCIZI DI VICINATO**, gli esercizi di vendita al dettaglio che non superano i 250 m² di superficie di vendita;
- j. per **MEDIE STRUTTURE DI VENDITA MINORI** o **MSV MINORI**, gli esercizi di vendita al dettaglio che hanno una superficie di vendita superiore a m² 250 e fino a m² 400;
- k. per **MEDIE STRUTTURE DI VENDITA MAGGIORI** o **MVS MAGGIORI**, gli esercizi di vendita al dettaglio che hanno una superficie di vendita superiore a m² 400 e fino a m² 1.500;
- l. per **GRANDI STRUTTURE DI VENDITA** o **GSV**, gli esercizi di vendita al dettaglio che hanno una superficie di vendita superiore a m² 1.500;
- m. per **CENTRO COMMERCIALE AL DETTAGLIO**, un insieme di più distinti esercizi al dettaglio realizzati secondo un progetto unitario, con infrastrutture e servizi gestiti unitariamente, la cui superficie complessiva di vendita sia superiore a 1.500 m² ed in cui sia prevalente la destinazione commerciale (superficie coperta a destinazione servizi all'utenza diversi da quelli esclusivamente commerciali, incluse le attività di intrattenimento e svago, con esclusione delle attività di vendita all'ingrosso). Il centro commerciale è parificato ad un singolo esercizio di grande dettaglio;
- n. per **COMPLESSO COMMERCIALE**, un insieme di più esercizi al dettaglio sia di vicinato, che di media o grande struttura, insediati in uno o più edifici, funzionalmente o fisicamente integrati tra loro, o che facciano parte di un unico piano attuativo la cui superficie complessiva di vendita sia superiore a m² 1.500 ed in cui sia prevalente la destinazione commerciale (calcolata in base alla superficie coperta a destinazione commerciale, sia al dettaglio che all'ingrosso, come definita delle vigenti disposizioni in materia di destinazioni d'uso) possa essere integrata da servizi all'utenza diversi da quelli esclusivamente commerciali, incluse le attività di intrattenimento e svago. Il complesso commerciale è parificato ad un singolo esercizio di grande dettaglio;
- o. per **OUTLET**, la vendita al dettaglio da parte di produttori titolari del marchio o di imprese commerciali, di prodotti non alimentari identificati da un unico marchio, che siano fuori produzione, di fine serie, in eccedenza di magazzino, prototipi o difettati, effettuata in insediamenti commerciali a ciò appositamente destinati;
- p. per **GESTIONE DI REPARTO**, l'affidamento da parte del titolare di esercizio di vendita al dettaglio, a favore di un soggetto che sia in possesso dei medesimi requisiti soggettivi del titolare, di uno o più reparti da gestire in proprio per il tempo convenuto; la gestione di reparto deve essere comunicata al Comune da parte del titolare dell'esercizio e non costituisce

subingresso;

q. per **SUPERFICIE COPERTA** di un edificio, la sua proiezione ortogonale sul piano orizzontale di tutte le parti edificate e dotate di copertura con intradosso ad una quota maggiore di m 1,20 dal terreno, escluse le scale scoperte, i poggioli aperti su tre lati fino alla sporgenza di m 2,00 rispetto alle murature perimetrali e gli sporti di gronda, e comunque non utilizzati per l'esposizione di merci;

r. per **SUPERFICIE COPERTA COMPLESSIVA**, la superficie coperta destinata ad attività commerciale, inclusi uffici, depositi, locali di lavorazione e servizi; qualora l'attività si svolga in un edificio su più piani, la superficie coperta complessiva corrisponde alla somma delle superfici dei singoli piani destinate agli usi anzidetti;

s. per **SUPERFICIE DI VENDITA** si intende l'area interna o esterna (scoperta) alla quale ha accesso il pubblico, compresa quella occupata dai banchi, dalle scaffalature o quella comunque destinata a mostra o esposizione della merce posta in vendita. La superficie scoperta ove avviene l'esposizione della merce ed ha accesso il pubblico viene conteggiata al 10%.

Non rientrano nella superficie di vendita:

a) le superfici destinate a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici, servizi, nonché l'area interna adibita a deposito carrelli;

b) le superfici interne destinate a gallerie, spazi comuni, porticati, servizi vari alla clientela purché non utilizzata per esposizione o vendita merci;

c) le vetrine ove avviene l'esposizione della merce e nelle quali non ha accesso il pubblico;

t. per **PIANO DI SETTORE DELLA GRANDE DISTRIBUZIONE** (di seguito **PIANO**) il documento di analisi e validazione delle previsioni di insediabilità delle superfici di grande distribuzione, comprensivo di studio inerente la valutazione di traffico e viabilità nonché della presente normativa e di ogni altro allegato approvato congiuntamente;

u. per **IPERCENTRO** area centrale del territorio comunale, circoscritta dal cosiddetto "ring" e individuata nell'allegata Tavola 01;

v. per **SCIA** la segnalazione certificata di inizio attività dell'interessato che viene presentata per avviare l'attività, regolamentata dall'articolo 19 e seguenti della legge n.241/1990. In particolare la SCIA è la segnalazione con la quale l'operatore attesta di essere in possesso di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa e regolamenti vigenti, completa di attestazioni e asseverazioni di rispetto delle norme igienico-sanitarie, urbanistiche e relative alla destinazione d'uso dei locali, e acustiche, con riferimento all'attività che si intende esercitare, nonché la conformità dei locali e delle attrezzature ai requisiti previsti dal presente Regolamento, pena il divieto di prosecuzione dell'attività medesima. La SCIA può indicare la data di inizio attività che può essere anche contestuale alla presentazione della stessa;

z. per **SILENZIO ASSENSO**, il silenzio dell'Amministrazione competente che equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, qualora entro i termini stabiliti non intervenga un provvedimento di diniego da parte della pubblica Amministrazione;

w. per **AUTORIZZAZIONE** il provvedimento amministrativo cui è subordinato l'esercizio legittimo dell'attività, ove prescritto e non sostituito dalla SCIA o dalla comunicazione di inizio attività.

TITOLO II - INSEDIABILITA' E AUTORIZZAZIONI

ARTICOLO 3 - INSEDIABILITA' DELLE GRANDI STRUTTURE

1. Le GSV sono autorizzabili nel rispetto del PIANO e il loro esercizio deve essere svolto secondo le modalità di Legge.
2. L'insediabilità delle GSV, siano esse organizzate in forma singola o associata, è prevista nel PIANO riportante le zone omogenee del Piano Regolatore Generale Comunale e le superfici di vendita massime. L'Allegato A al presente allegato normativo riporta le superfici di vendita di grande distribuzione esistenti, le superfici massime previste dal PIANO, nonché le zone urbanistiche dove sono ammesse le superfici commerciali al dettaglio di grande distribuzione.
3. Qualora non in contrasto con le prescrizioni urbanistiche vigenti, nel rispetto del possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi di legge, è sempre autorizzata l'aggiunta del settore alimentare per le GSV non alimentari sino ad un massimo di 25,00 m² (da sottrarre alla superficie di vendita già autorizzata). Per l'attivazione di tale superficie non necessita lo studio di impatto sul traffico.

ARTICOLO 4 – INSEDIABILITA' DELLE GRANDI STRUTTURE DI VENDITA ALL'INTERNO DELL'IPERCENTRO

1. Il PIANO descrive la zona IPERCENTRO delimitandola all'interno di un'area circoscritta da un perimetro corrispondente al tracciato del "ring", come individuata dalla Tavola 01 allegata al PIANO.
2. Il PIANO definisce inoltre l'area urbana dell'Ipercentro come zona idonea all'insediabilità di strutture di vendita di grande distribuzione, sulla base di elementi urbanistici, viabilistici e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1 comma 5 del presente allegato normativo.
3. All'interno dell'ipercentro la superficie di vendita massima ammissibile per grandi strutture di vendita aggiuntiva rispetto a quanto già autorizzato ed evidenziato nell'allegato A1, è di m² 6.000,00 suddivisi in 5.000,00 m² massimi del settore non alimentare e 1.000,00 m² massimi del settore alimentare. Tali superfici possono essere configurate in singoli esercizi di vendita o in centri o complessi commerciali.
4. Le superfici di cui al comma precedente possono costituire inoltre un unico esercizio, sia esso configurato in strutture isolate od organizzata in centro o complesso commerciale, ovvero possono costituire più esercizi (siano essi configurati in strutture isolate od organizzati in centri o complessi commerciali).
5. Restano salve le previsioni e prescrizioni contenute nello Studio inerente le valutazioni di traffico e viabilità in materia di allocazione delle superficie di vendita all'interno dell'ipercentro.
6. Ai sensi dell'Art. 7 del REGOLAMENTO, in caso di domande concorrenti per GSV da insediarsi all'interno dell'ipercentro, vengono stabiliti i seguenti criteri di priorità:
 - a) l'impegno del proponente ad assumere a tempo indeterminato una percentuale del personale impiegato fra lavoratori in mobilità e/o in cassa integrazione ovvero soggetti percettori della misura di inclusione attiva di cui alla legge regionale 15/2015 residenti nel Comune di Pordenone o in quelli contermini come previsto dall'art. 15 della LEGGE.
 - b) trasferimenti di sede all'interno del comune. Gli esercizi trasferiti non potranno essere

riattivati con la medesima titolarità o con titolarità ad essa riconducibile per un termine inferiore ai quattro anni;

c) ampliamenti della superficie di vendita di strutture esistenti,

e) allocazione della grande struttura nel centro storico, come definito dal PRG, nel rispetto delle finalità allocative prescritte nello Studio inerente le valutazioni di traffico e viabilità;

f) massima offerta di sosta, anche in cessione al Comune;

g) ulteriori criteri di mitigazione ambientale o viabilistici proposti dal promotore.

ARTICOLO 5 – TITOLI AUTORIZZATIVI E CONDIZIONI DI RILASCIO

1. I procedimenti amministrativi previsti dalle presenti norme sono regolati dal decreto legislativo n.222/2016, dalla legge n.241/1990, dal D.P.R. 160/2010, nonché dalla LEGGE.

2. Sono soggetti ad autorizzazione anche i seguenti procedimenti, per i quali è previsto il regime amministrativo del silenzio assenso:

a) l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento delle GSV;

b) l'aggiunta o variazione settore merceologico, senza aumento della superficie di vendita.

c) la proroga per l'attivazione della GSV, oltre i due anni previsti all'art. 80 c. 9 lettera a) della LEGGE;

d) la proroga della sospensione della GSV; la proroga può essere richiesta dall'operatore al Comune preventivamente alla scadenza della sospensione, e anche più di una volta per periodi non superiori a sei mesi, nei casi di forza maggiore e nel caso di gravi e circostanziati motivi;

3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al punto 2.a) precedente, il richiedente deve essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 71 del D.Lgs. 59/2010 e s.m.i., nonché dei requisiti oggettivi relativi ai locali oggetto dell'attività, con riguardo a:

- idoneo titolo abilitativo edilizio o atto abilitativo equivalente, ai sensi della vigente normativa in materia edilizia;

- dimostrazione della sostenibilità dell'intervento dal punto di vista dell'impatto sul traffico;

- dimostrazione della compatibilità dell'intervento rispetto alla normativa sull'impatto acustico.

4. L'esercizio è attivabile subordinatamente a:

- agibilità dell'immobile;

- rispetto dei requisiti igienico-sanitari;

- rispetto dei requisiti in materia di prevenzione incendi e infortuni;

- rispetto della normativa in materia di impatto acustico:

- comunicazione di inizio attività.

5. Le autorizzazioni rilasciate per le attività di vendita al dettaglio di grande struttura allocate all'interno di un centro e di un complesso commerciale non possono essere trasferite al di fuori della struttura stessa.

6. Sono soggetti a SCIA:

- le redistribuzioni delle superfici di centri o complessi commerciali che, in quanto tali, non comportino modifiche della superficie autorizzata per settore merceologico, né comportino ampliamenti di superficie dell'autorizzazione madre (per i centri commerciali dovrà anche essere rispettato il rapporto minimo del 25% di attività di vicinato e media struttura). Nel caso

in cui la redistribuzione comporti modificazioni delle destinazioni d'uso edilizie, sarà necessario allegare copia del relativo titolo edilizio;

- l'inizio delle attività "figlie" che si insediano in un centro o complesso commerciale per il quale è stata rilasciata l'autorizzazione "madre", che, in quanto tali, non comportano modificazione della superficie di vendita complessiva autorizzata".

- l'aggiunta o variazione settore merceologico, senza aumento della superficie di vendita.

7. Sono soggette a comunicazione:

- il subingresso, la cessazione e l'inizio dell'attività:

- l'affidamento in gestione di reparto;

- l'attivazione (o la riattivazione) dell'esercizio: la comunicazione deve essere effettuata prima o contestualmente all'apertura con la presentazione della documentazione necessaria all'esercizio dell'attività;

- le modifiche societarie relative a:

- ragione sociale/sede legale: entro 30 giorni dall'evento;

- nomina preposto o modifica legale rappresentante: prima o contestualmente all'inizio dell'incarico del nuovo preposto o nomina legale rappresentante;

- la riduzione di superficie di un esercizio.

9. Il soggetto autorizzato ai sensi delle relative norme di PIANO è tenuto a comunicare al Comune l'inizio dell'attività. Nel caso in cui siano intervenute modificazioni non sostanziali (quindi siano sempre rispettati superficie di vendita autorizzata, standard a parcheggio etc., ma ad esempio sia stata modificata la disposizione interna dell'esercizio) sarà necessario presentare una planimetria attestante tali modificazioni.

ARTICOLO 6 - PROCEDURE AUTORIZZATIVE

A - Procedure per l'istruttoria comunale della domanda di autorizzazione

1. Al ricevimento della domanda, lo sportello unico attività produttive (di seguito SUAP) provvederà alla verifica della completezza documentale e della regolarità della stessa rispetto alla documentazione necessaria.

2. La documentazione necessaria e la modulistica da utilizzare sono pubblicate sul sito del SUAP ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n.126 del 30/06/2016.

3. Si considera data di presentazione della domanda quella in cui la domanda risulta completa di tutti i dati e documenti previsti dalla presente regolamentazione.

4. Nel caso in cui la domanda risulti irregolare o incompleta, il Comune entro 10 giorni dalla data di ricevimento della domanda, comunica all'interessato che la domanda stessa non è regolare o è incompleta, e lo invita quindi, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, ad apportare le necessarie integrazioni e/o rettifiche. Scaduto tale termine si procede all'archiviazione della domanda, senza ulteriori comunicazioni.

5. Il termine per il rilascio dell'autorizzazione richiesta, pari a 90 giorni, si interrompe dalla data di richiesta integrazioni e riprende a decorrere per intero dalla data di presentazione delle stesse.

6. L'istanza completa si intende accolta se nel termine dei 90 giorni il Comune non ha provveduto all'emissione di provvedimento espresso (silenzio assenso).
7. Nel caso di inaccogliabilità della domanda, il SUAP prima della formale adozione del provvedimento di diniego al rilascio dell'autorizzazione, comunica al richiedente le motivazioni che ostano all'accoglimento della domanda, interrompendo in tal modo i termini per la conclusione del procedimento di rilascio dell'autorizzazione, ed assegna un termine minimo di 10 giorni per l'inoltro di eventuali osservazioni, controdeduzioni e/o documentazione da parte del richiedente.
8. Nel provvedimento di diniego vanno date le motivazioni dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni. L'eventuale accoglimento delle osservazioni sarà oggetto di motivazione del provvedimento.

B - Criteri generali per il rilascio o il diniego dell'autorizzazione

1. Il rilascio dell'autorizzazione amministrativa, fermo il rispetto dei regolamenti comunali di polizia urbana, annonaria, igienico-sanitaria e di tutte le norme contenute nel Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC), è effettuato quando l'attività sia conforme alle norme del PIANO; in particolare quando vengono rispettati sia i requisiti soggettivi previsti dall'art.71 del D.to L.vo n.59/2010, sia oggettivi (conformità al PIANO, compatibilità urbanistica, standard di parcheggio, adeguata organizzazione del sistema viario, rispetto dei limiti di legge in relazione all'inquinamento acustico, ecc.). A tal proposito il SUAP nel corso del procedimento acquisisce i necessari pareri degli uffici coinvolti nel procedimento autorizzatorio, con particolare riferimento alla conformità edilizia ed urbanistica e alla mobilità/viabilità.
2. Nel caso in cui l'attività oggetto di domanda non sia conforme alle norme di legge o della presente regolamentazione, il responsabile del SUAP è tenuto a negare il rilascio dell'autorizzazione amministrativa.
3. Il provvedimento di diniego è notificato al richiedente e deve essere motivato con riferimento alla situazione di fatto accertata e documentata valutando gli elementi della normativa di settore e della presente regolamentazione.

C - Revoca dell'autorizzazione – Proroghe

1. L'autorizzazione per un esercizio di GSV è revocata, oltre che nei casi previsti dall'art.80, comma 9, lett.b), c) e d) della LEGGE, anche qualora il titolare non attivi l'esercizio entro due anni dalla data di rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità.
2. La domanda di proroga, da presentarsi entro i termini di scadenza per l'attivazione, deve contenere tutte le motivazioni di comprovata necessità che la hanno determinata.
3. Entro 10 giorni dalla presentazione dell'istanza il SUAP competente provvede ad avviare il procedimento e a chiedere, se necessario, eventuali integrazioni e/o delucidazioni.
4. Le integrazioni/delucidazioni richieste dovranno essere presentate entro 30 giorni dalla richiesta dell'Ufficio. Nel caso di mancato rispetto di detto termine la richiesta di proroga verrà archiviata per carenza di integrazioni e si procederà immediatamente come previsto alla lettera b) del punto 5. successivo.
5. Entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta di proroga o dal perfezionamento dell'istanza con tutte le integrazioni/delucidazioni richieste, il SUAP, in caso di esito dell'istruttoria:

- a) positivo: rilascia la proroga entro i termini;
- b) negativo: formalizza, con le procedure previste dalla L. 241/90, il diniego alla proroga richiesta e la conseguente decadenza dell'autorizzazione amministrativa rilasciata per l'esercizio della attività di MSV e ne dispone la sua revoca.

D - Segnalazione Certificata di Inizio Attività - SCIA

1. La SCIA deve essere presentata prima o contestualmente all'inizio dell'attività di vendita al SUAP e deve contenere tutti i dati previsti dalla modulistica pubblicata. La SCIA deve essere corredata dalle dichiarazioni e dalla documentazione prevista dalla modulistica pubblicata sul sito del SUAP ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n.126 del 30/06/2016. Dev'essere inoltre debitamente sottoscritta, in conformità alle disposizioni di legge, a pena di irricevibilità.
2. L'esercizio è attivabile subordinatamente all'osservanza delle norme in materia urbanistica ed edilizia, igienico-sanitarie, relative alla prevenzione incendi ed infortuni e all'impatto acustico.
3. Il SUAP, ricevute le SCIA relative alle GSV (limitatamente ai casi previsti), ne controlla la regolarità formale e la completezza documentale.
5. Qualora la SCIA risulti irregolare o incompleta, il SUAP invita il richiedente a provvedere alla sua regolarizzazione. In tal caso il segnalante deve inoltrare la documentazione mancante e regolarizzare la SCIA entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta d'integrazioni. Scaduto tale termine si procede all'archiviazione della SCIA, senza ulteriori comunicazioni
6. Il termine di 60 (sessanta) giorni per le eventuali verifiche sulle dichiarazioni sostitutive prodotte in sede di SCIA inizierà a decorrere dal ricevimento della stessa completa e regolare.
7. Nel caso in cui la SCIA venga assoggettata a verifica istruttoria delle dichiarazioni sostitutive in essa contenute, i pareri richiesti agli uffici comunali (edilizia privata, polizia municipale, ecc.) devono essere resi entro 30 giorni dalla richiesta. Scaduto tale termine il parere si intende favorevole.

TITOLO III – CENTRI E COMPLESSI – NORME SPECIFICHE

ARTICOLO 7 - AUTORIZZAZIONE PER CENTRI COMMERCIALI AL DETTAGLIO

1. I centri commerciali necessitano:
 - dell'autorizzazione “madre” per il centro come tale, in quanto grande struttura, secondo le procedure previste. L'autorizzazione può essere richiesta dal promotore o, in assenza, da tutti i titolari degli esercizi che costituiranno il centro;
 - delle autorizzazioni “figlie” per ciascun esercizio che andrà ad essere attivato
2. Chi intenda dar vita ad un centro commerciale al dettaglio, costituito da più esercizi, deve presentare al Comune la domanda allegando la documentazione necessaria e la modulistica da utilizzare che sono pubblicate sul sito del SUAP ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n.126 del 30/06/2016.
3. Nel caso di domanda cumulativa o congiunta presentata da tutti i titolari degli esercizi che costituiranno il centro, che deve essere sottoscritta da tutti gli interessati, i medesimi devono specificare il soggetto al quale deve essere intestata l'autorizzazione generale per il centro, il quale sarà per il Comune, in seguito ad espressa accettazione, il referente e responsabile unico per il medesimo centro; la sostituzione di un richiedente, prima del rilascio dell'autorizzazione madre deve essere comunicata per iscritto al Comune; la sostituzione del responsabile unico successivo al rilascio dell'autorizzazione generale non costituisce subingresso, ma deve essere comunicata al Comune; le comunicazioni anzidette devono contenere i dati identificativi del nuovo soggetto; al fine del rilascio dell'autorizzazione madre, tutti i richiedenti devono essere in possesso dei requisiti morali previsti dalla legge.
4. Dopo la concreta attivazione delle varie aziende e, quindi, dopo l'inizio della vendita al pubblico, i relativi cambi di titolarità possono avvenire soltanto a seguito di trasferimento dell'azienda tra vivi o a causa di morte, tipizzando la fattispecie del subingresso, normato dalla Legge.
5. Il trasferimento di sede di un esercizio fuori dal centro commerciale non è mai consentito.
6. L'autorizzazione madre dovrà trovare corrispondenza con quanto autorizzato a livello edilizio, anche nella collocazione delle superfici delle singole attività.

ARTICOLO 8 - AUTORIZZAZIONE PER COMPLESSI COMMERCIALI

1. Il complesso commerciale è un insieme di più esercizi sia di vicinato, che di media o grande struttura, insediati in uno o più edifici, funzionalmente o fisicamente integrati tra loro, o che facciano parte di un unico Piano attuativo, la cui superficie complessiva di vendita sia superiore a 1.500 m² ed a prevalente destinazione commerciale.
2. Nel caso in cui vi siano superfici di vendita superiori ai 1.500 m² in unico Piano attuativo, l'identificazione del complesso commerciale deve essere valutata in base alla superficie coperta complessiva riferibile alla somma degli esercizi di commercio al dettaglio (con esclusione, quindi, del commercio all'ingrosso e delle altre attività disciplinate dalla LEGGE differenti dal dettaglio), in rapporto alla superficie coperta complessiva di ciascuna ulteriore attività differente dal commercio al dettaglio. Si è in presenza di complesso commerciale solo qualora la superficie coperta complessiva così calcolata è a prevalenza di destinazione d'uso di commercio al dettaglio.

3. Qualora non vi sia un unico Piano attuativo l'identificazione del complesso commerciale dovrà essere dimostrata qualora vi sia prevalenza di destinazione d'uso di commercio al dettaglio (come al comma precedente).
4. Per l'apertura, il riconoscimento e l'ampliamento dei complessi commerciali si applica quanto disposto dal precedente art. 5.

ARTICOLO 9 - ATTIVITA' INSERITE ALL'INTERNO DI CENTRI E COMPLESSI COMMERCIALI

1. La superficie di vendita autorizzata dal titolo madre per i centri o complessi commerciali, da attivarsi nel termine prorogabile di due anni, è modificabile a seguito di cessazione di una o più attività figlie.
2. Per centri o complessi commerciali in cui si determinino cessazioni di attività il Comune potrà riqualificare le strutture nel caso in cui, in base alla variazione intervenuta, il centro o complesso non abbia più le caratteristiche di cui alle definizioni.
3. Resta salva la possibilità di presentare comunicazione di sospensione delle attività.

ARTICOLO 10 - CENTRI E COMPLESSI COMMERCIALI RICONOSCIUTI NEL PIANO DI SETTORE

1. Le grandi strutture organizzate come centri o complessi commerciali sono riconosciute anche nel PIANO.
2. Le aree in cui il PIANO identifica la presenza di centri o complessi commerciali sono ritenute idonee anche all'insediamento di strutture singole, secondo le previsioni dimensionali del relativo Allegato A.
3. Qualora si presenti la necessità di riqualificazione dei centri e complessi commerciali riconosciuti dal PIANO, il Comune – ove non già provveduto e se necessario - rilascerà ai soggetti interessati atto ricognitivo di riqualificazione dei titoli autorizzativi, senza la necessità di modificazione del PIANO. Alla data di approvazione del PIANO i centri e complessi commerciali risultano essere i seguenti:

Grandi strutture di vendita organizzate in centro commerciale:			
Struttura di vendita	Ubicazione	Superficie di vendita - attiva	Settore merceologico
Centro commerciale Meduna Superficie autorizzata m ² 8.200	Via Musile 9	m ² 7.942	alimentare m ² 2.996 non alimentare m ² 4.946
Grandi strutture di vendita organizzate in complesso commerciale:			
Struttura di vendita	Ubicazione	Superficie di vendita -attiva	Settore merceologico
Complesso commerciale "SALED" Bricofer m ² 2.180 Maxizoo m ² 630 Scarpe & Scarpe m ² 1.370	V.le Venezia 83	m ² 4.180	non alimentare m ² 4.180
Complesso commerciale "VOLT DE QUERINI" Mega m ² 2.000 Lookshop m ² 1.285	Via Volt de Querini 5-11	m ² 3.285	non alimentare m ² 2.005 alimentare m ² 1.280
Complesso commerciale "SINTESI" OVS m ² 1.535 Superficie autorizzata m ² 3.305	Via Prasecco 56	m ² 1.535	non alimentare m ² 1.535
Complesso commerciale D'Andrea/Tonon PITTARELLO Superficie autorizzata m ² 6.000	Via Prà 19	m ² 2.936	non alimentare m ² 2.936
Totale strutture organizzate in complesso commerciale		m² 11.936	alimentare m² 1.280 non alimentare m² 10.656
Totale grandi strutture organizzate in centri o complessi		m² 19.878	alimentare m² 4.276 non alimentare m² 15.602

TITOLO IV – NORME SPECIFICHE E FINALI

ARTICOLO 11 - NUOVE GRANDI STRUTTURE DI VENDITA CON SUPERFICIE COPERTA COMPLESSIVA SUPERIORE A 15.000 M².

1. Le previsioni urbanistiche per insediamenti di GSV con superficie coperta complessiva superiore a m² 15.000, sono attuate mediante apposito Piano regolatore particolareggiato di iniziativa pubblica o privata.
2. Il Piano regolatore particolareggiato, di cui al comma 1 è sottoposto a parere vincolante della Regione.
3. In assenza di tali procedure non è consentito rilasciare autorizzazioni per strutture con superficie coperta complessiva superiore a m² 15.000.

ARTICOLO 12 - STUDIO DI IMPATTO SUL TRAFFICO

1. Lo studio di impatto sul traffico dovrà essere prodotto, secondo le modalità previste dal relativo Allegato C nei seguenti casi:
 - a) istanze per nuove aperture;
 - b) istanze per ampliamenti di strutture esistenti;
 - c) istanze per trasferimenti di strutture esistenti;
2. Si evidenzia l'opportunità di fornire uno studio di impatto sul traffico *post operam*, come indicato nell'Allegato C, anche nei seguenti casi:
 - a) istanze per nuove aperture;
 - b) istanze per ampliamenti, anche per concentrazione, di strutture esistenti;
 - c) istanze per trasferimenti, anche per concentrazione, di strutture esistenti;
3. Lo studio di impatto sul traffico dovrà essere prodotto, in ogni caso, anche per le seguenti fattispecie:
 - a) inizio attività dell'esercizio che sia stato attivato per la prima volta dopo 18 mesi dal rilascio del titolo autorizzativo;
 - b) sospensione dell'attività per un periodo superiore ai 18 mesi (a seguito di sospensione e autorizzazione alla proroga).

ARTICOLO 13 - STANDARD A PARCHEGGIO E PRESCRIZIONI IN MATERIA DI VIABILITA'

1. Ai sensi del REGOLAMENTO le strutture commerciali di grande struttura di vendita devono dotarsi di superfici di parcheggio corrispondenti al 200% della superficie di vendita, fatto salvo quanto previsto all'art. 125 comma 3 del PRG che consente la riduzione del 60% dello standard a parcheggio delle attività a basso impatto.
2. L'adeguamento ai nuovi parametri è richiesto nel caso di nuove aperture e ampliamento, salvo quanto prescritto dall'art. 110 della LEGGE.
3. Per quanto previsto dall'art. 110 della LEGGE, qualora un edificio avente destinazione d'uso commerciale antecedente alla data del 18 giugno 2003 a seguito di ampliamento edilizio o

ampliamento con unificazione di altri locali esistenti aventi in precedenza altra destinazione d'uso, lo standard a parcheggio deve essere reperito per la relativa nuova superficie;

4. L'area adibita alle operazioni di carico e scarico merci deve essere delimitata con alberature e/o elementi artificiali eventualmente amovibili, e deve essere raccordata con l'innesto sulla viabilità pubblica con un percorso differenziato rispetto ai percorsi dei veicoli dei clienti ed è inoltre preferibile, ove possibile, realizzare due innesti separati, per le merci e per la clientela, su strade pubbliche diverse. Qualora trovi applicazione l'art. 110 della LEGGE in materia di parcheggi, le aree adibite al carico scarico dovranno comunque essere preventivamente autorizzate dagli Uffici competenti nel rispetto della minima interferenza con i flussi di traffico esistenti.

5. Gli esercizi con superficie coperta complessiva superiore a m² 5.000 dovranno prevedere soluzioni tecniche che escludano attraversamenti di corsia sia in entrata che in uscita dalla rete viaria interessante l'ambito territoriale in cui s'intende localizzare l'esercizio commerciale.

ARTICOLO 14 - SANZIONI

1. Le sanzioni sono quelle previste dalla LEGGE all'art. 80.

ARTICOLO 15 - NORMA FINALE

1. La validità temporale dell'insediabilità delle GSV previste dal presente PIANO è correlata alla revisione degli indici e parametri di cui all'Allegato A di insediabilità e potrà essere oggetto di revisione ogni qual volta si renda necessario per adempimenti di Legge o per scelte di urbanistica commerciale.

2. Per quanto non espressamente disciplinato, si rinvia alle norme vigenti in materia di GSV o a norme e requisiti fissati da leggi o regolamenti successivamente approvati

3. La presente regolamentazione vige in coerenza con la strumentazione urbanistica comunale, con la LEGGE e il REGOLAMENTO e con il D. Lgs. 59/2010.

4. Qualora se ne ravvisi la necessità, la presente regolamentazione può essere aggiornata e modificata in ogni tempo secondo le procedure di legge.

5. Il rinvio a leggi, regolamenti, atti comunitari e indicazioni procedurali contenuti nella presente regolamentazione si intende effettuato al testo vigente dei medesimi e loro eventuali modificazioni od integrazioni, al momento dell'applicazione della norma regolamentare.

6. Con l'entrata in vigore del presente regolamento, si intendono abrogate e quindi cessano di avere vigore le norme contenute nei regolamenti comunali disciplinanti la medesima materia e con esso incompatibili nonché, tutti gli atti e provvedimenti comunali che risultano sostituiti dalle norme del presente documento o con esso incompatibili.

A – SUPERFICI DI GRANDE DISTRIBUZIONE**A1 – SUPERFICI DI VENDITA ESISTENTI:**

Grandi strutture di vendita singole e/o isolate			
Struttura di vendita	ubicazione	Superficie di vendita totale	Settore merceologico
SUPERMERCATO CADORO	Via Vial D'Aviano 6	m ² 2.498	alimentare m ² 1.350 non alimentare m ² 1.148
SUPERMERCATO PAM	V.le Grigoletti 72/F	m ² 2.182	alimentare m ² 1.652 non alimentare m ² 530
SMART	V.le Venezia 77	m ² 3.893	non alimentare m ² 3.893
SPORTLER	V.le Aquileia 7	m ² 3.200	alimentare m ² 10 non alimentare m ² 3.190
CENTERCASA	Via Stringher 8	m ² 1.825	non alimentare m ² 1.825
OVS	C.so Vittorio Emanuele 17	m ² 1.621	non alimentare m ² 1.621
SUPERMERCATO VISOTTO	Via Dogana, 71	m ² 3.000	alimentare m ² 1.000 non alimentare m ² 2.000
SUPERMERCATO EUROSPAR	Via Benedetto Marcello 7	m ² 2.500	alimentare m ² 1.800 non alimentare m ² 700
SME	Via Musile 20	m ² 14.750	non alimentare m ² 14.750
Totale strutture singole e/o isolate		m² 35.469	alimentare m² 5.812 non alimentare m² 29.657

Grandi strutture di vendita organizzate in centro commerciale:			
Struttura di vendita	ubicazione	Superficie di vendita attiva	Settore merceologico
Centro commerciale Meduna Superficie autorizzata m ² 8.200	Via Musile 9	m ² 7.942	alimentare m ² 2.996 non alimentare m ² 4.946
Grandi strutture di vendita organizzate in complesso commerciale:			
Struttura di vendita	ubicazione	Superficie di vendita attiva	Settore merceologico
Complesso commerciale "SALED" Bricofer m ² 2.180 Maxizoo m ² 630 Scarpe & Scarpe m ² 1.370	V.le Venezia 83	m ² 4.180	non alimentare m ² 4.180
Complesso commerciale "VOLT DE QUERINI" Mega m ² 2.000 Lookshop m ² 1.285	Via Volt de Querini 5-11	m ² 3.285	non alimentare m ² 2.005 alimentare m ² 1.280
Complesso commerciale "SINTESI" OVS m ² 1.535 Superficie autorizzata m ² 3.305	Via Prasecco 56	m ² 1.535	non alimentare m ² 1.535
Complesso commerciale D'Andrea/Tonon PITTARELLO Superficie autorizzata m ² 6.000	Via Prà 19	m ² 2.936	non alimentare m ² 2.936
Totale strutture organizzate in complesso commerciale		m ² 11.936	alimentare m ² 1.280 non alimentare m ² 10.656
Totale grandi strutture organizzate in centri o complessi		m ² 19.878	alimentare m ² 4.276 non alimentare m ² 15.602
TOTALE GRANDE DISTRIBUZIONE		m² 55.347	alimentare m² 10.088 non alimentare m² 45.259

A2 - INSEDIABILITA' DI NUOVE SUPERFICI DI VENDITA

Struttura di vendita	Superficie di vendita	Settore merceologico
Ipercentro	m ² 6.000	alimentare m ² 1.000 non alimentare m ² 5.000
Area ex Mercatone Zeta	m ² 6.500	alimentare m ² 1.500 non alimentare m ² 5.000
Zona per autoconcessionarie in viale Venezia	m ² 5.000	non alimentare
Parco commerciale Meduna *	m ² 12.545	non alimentare
Totali	m² 30.045	alimentare m² 2.500 non alimentare m² 27.545

*** PARCO COMMERCIALE MEDUNA:**

Comparto	Superfici vendita autorizzate			Superfici di vendita incrementali da nuovo piano		
	Alimentari	Non Alimentari	Totale	Alimentari	Non Alimentari	Totale
A-OVS-Toy's	0	m ² 3.305	m ² 3.305	0	m ² 3.895	m ² 3.895
B - D'Andrea	0	0	0	0	0	0
C-Coop	m ² 3.000	m ² 5.200	m ² 8.200	0	m ² 8.650	m ² 8.650
D-SME	0	m ² 14.750	m ² 14.750	0	0	0
E-Pittarello	0	m ² 6.000	m ² 6.000	0	0	0
TOTALI	m² 3.000	m² 29.255	m² 32.255	0	m² 12.545	m² 12.545

E' facoltà degli aventi titolo accorpere più ambiti del parco commerciale Meduna, previa presentazione di un piano attuativo che ne preveda l'aggregazione, comunque nel rispetto dei parametri urbanistico-edilizi e delle superfici massime previste dal presente prospetto

CONFRONTO TRA SUPERFICI DEI COMPARTI DEL PARCO COMMERCIALE PREVISTE DAL PRECEDENTE PIANO E DAL PRESENTE PGD

Comparto	Superfici massime insediabili previste dal precedente piano			Superfici massime insediabili previste dal presente piano		
	Alimentari	Non Alimentari	Totale	Alimentari	Non Alimentari	Totale
A-OVS/Toy's	0	7.200	7.200	0	7.200	7.200
B - D'Andrea	0	1.479	1.479	0	0	0
C-Coop	3.000	16.000	19.000	3.000	13.850	16.850
D-SME		13.821	13.821	0	14.750	14.750
E-Pittarello		6.000	6.000	0	6.000	6.000
TOTALI	3.000	44.500	47.500	3.000	41.800	44.800

A3 - ELENCO ZONE URBANISTICHE DOVE SONO AMMESSE LE ATTREZZATURE COMMERCIALI AL DETTAGLIO DI GRANDE DISTRIBUZIONE

Zona urbanistica	Art. NTA PRGC	Definizione urbanistica
AP - AS B attuazione diretta	15/16 21→29	In tutte le zone urbanistiche comprese nell'ambito definito "ipercentro" nei limiti dei parametri urbanistici definiti per ciascuna zona. Le attività commerciali al dettaglio di grande distribuzione sono regolamentate dall'art. 124 delle norme del PRGC.
B attuazione indiretta	30	Con una successiva variante al PRG è possibile individuare un'attività commerciale di Grande distribuzione nelle B/RU comprese nell'ambito definito "ipercentro" Le attività commerciali al dettaglio di grande distribuzione sono regolamentate dall'art. 124 delle norme del PRGC.
PAC 7 vigente in zona C	31	PAC n. 7 di Viale Treviso vigente in Zona di espansione residenziale ad attuazione indiretta Le attività commerciali al dettaglio di grande distribuzione sono regolamentate dall'art. 124 delle norme del PRGC.
PAC 31 vigente in zona H2	38	PAC n. 31 di via B.Marcello vigente in Zona per attrezzature commerciali di interesse comprensoriale e comunale ad attuazione indiretta Le attività commerciali al dettaglio di grande distribuzione sono regolamentate dall'art. 124 delle norme del PRGC.
Zona H2 (Parco Commerciale)	39	Zona per attrezzature commerciali di interesse comprensoriale e comunale - ambito "Parco Commerciale" ad attuazione indiretta Le attività commerciali al dettaglio di grande distribuzione sono regolamentate dall'art. 124 delle norme del PRGC. Le attività commerciali non alimentari di basso impatto sono regolamentate dall'articolo 125 delle norme del PRGC vigente
Zona H3	41	Zona per attrezzature commerciali e produttive di completamento Commercio Le attività commerciali al dettaglio di grande distribuzione sono regolamentate dall'art. 124 delle norme del PRGC. Le attività commerciali non alimentari di basso impatto sono regolamentate dall'articolo 125 delle norme del PRGC vigente
Zona H3	42	Norme specifiche per l'ambito in zona H3 compreso tra via Nuova di Corva e via Segaluzza Le attività commerciali al dettaglio di grande distribuzione sono regolamentate dall'art. 124 delle norme del PRGC. Le attività commerciali non alimentari di basso impatto sono regolamentate dall'articolo 125 delle norme del PRGC vigente

ALLEGATO B - CRITERI COMPATIBILITA' ACUSTICA

1. Gli insediamenti di GSV sono subordinati ai criteri relativi alla prevenzione dell'inquinamento acustico, ai sensi della L. 447/1995, della L.R. 16/2007 e della D.G.Reg. 2870/2009.
2. Ai fini del rilascio delle nuove autorizzazioni, dovranno essere rispettate le prescrizioni del piano comunale di classificazione acustica.
3. Di seguito la documentazione minima da produrre per la richiesta di rilascio di autorizzazione per grandi strutture per nuova attività, ampliamento della superficie di vendita, aggiunta di settore merceologico, fermo restando quant'altro previsto dalla normativa vigente in materia:
 - a) valutazione di impatto acustico ai sensi della Legge n. 447/95, della L.R. 16/2007 e della D.G.Reg. 2870/2009, redatta da tecnico competente in acustica ambientale, attestante l' idoneità dell'attività o le misure da adottare per ridurre o eliminare le emissioni sonore. Nei casi previsti dal D.P.R. n.227/2011 si applica la procedura semplificata.
4. Non può essere utilizzata la procedura semplificata di cui sopra e deve essere predisposta la valutazione di impatto acustico, nel caso di apertura o ampliamento di esercizi alimentari di grande distribuzione.

ALLEGATO C - STUDIO DI IMPATTO SUL TRAFFICO

5.1. Normativa generale

La presente normativa è estratta dallo studio viabilistico effettuato in occasione della redazione del presente Piano, cui si rimanda per i dettagli e specifiche.

Alla luce degli elementi di valutazione sviluppati in tale studio, si è definita una **griglia normativa** avente **carattere prescrittivo**, capace di indirizzare correttamente e controllare l'attuazione delle previsioni in modo da rispettare sia gli indirizzi generali del PRITMML, che il disegno di governo del sistema territoriale individuato a livello comunale.

Gli **elementi normativi di carattere generale, che riguardano tutte le iniziative previste dal presente Piano della grande Distribuzione**, finalizzati al perseguimento degli obiettivi sopra enunciati possono essere enunciati come segue:

1. tutti gli interventi giudicati "ammissibili" sotto il profilo urbanistico precisati nel nuovo Piano di Settore del Commercio sono potenzialmente "sostenibili sotto il profilo della viabilità di afferenza", nel senso che, a aprioristicamente, l'esercizio delle attività commerciali normate dal Piano di Settore sono possibili, purché siano condotte ed abbiano esito favorevole determinate verifiche sul sistema della viabilità, eventualmente "integrato" da precisi interventi in linea con lo scenario di base delineato (Tav.01) e riportato nella presente relazione; sotto questo profilo, **gli eventuali interventi da attuare per adeguare il sistema delle infrastrutture viarie dovranno prioritariamente riferirsi agli interventi indicati in Tav.01 ed essere individuati già all'atto della presentazione dei progetti edilizi e non soltanto in sede di richiesta dell'autorizzazione commerciale**, in quanto parte integrante del progetto di trasformazione complessivo;
2. per i singoli interventi commerciali, **sarà poi necessario produrre, all'atto della richiesta di attivazione dell'iniziativa, una specifica documentazione denominata "Studio di sostenibilità viaria"** all'interno della quale siano presenti: i valori del traffico motorizzato potenzialmente indotto dall'apertura della specifica struttura di vendita (tali valori dovranno riferirsi alle ore di punta della frequentazione da parte della clientela), i dati di analisi che aggiornano il quadro conoscitivo di carico del sistema all'interno degli "Ambiti" precisati in Tav.01 per ogni iniziativa individuata all'interno del presente Piano, i valori simulati riferiti alle condizioni previsionali con specifico riferimento agli elementi della viabilità più critici, gli interventi di adeguamento / integrazione del sistema infrastrutturale che si intendono attuare in modo da garantire i livelli di funzionalità ammissibili;
3. sarà inoltre necessario accompagnare la suddetta previsione da un'**analisi viabilistica ante – post attuazione**, degli effetti che gli incrementi reali di traffico hanno prodotto sul sistema della

viabilità di afferenza; ciò, affinché si possa verificare l'aderenza e l'adeguatezza delle soluzioni proposte rispetto alle condizioni reali e, eventualmente, si possano individuare ulteriori accorgimenti gestionali o infrastrutturali onde raggiungere i livelli di funzionalità ammissibili;

4. ipotizzando di aver esaurito gli interventi infrastrutturali previsti dal Progetto Guida ed esplicitati in Tav.01, che ha definito lo scenario di base da raggiungere o anche al fine di rendere più mirati gli sforzi di adeguamento della rete viaria di afferenza, ***i proponenti di iniziative commerciali, nuove o in ampliamento, potranno individuare ulteriori provvedimenti di potenziamento del sistema infrastrutturale***, finalizzati a ridurre gli effetti della presenza delle nuove aliquote di traffico incrementali; tra questi, si configura la ristrutturazione di altre intersezioni oltre a quelle indicate dal Progetto Guida, la creazione di strutture per la mobilità ciclabile, in linea con le previsioni del PRGC o di altri strumenti sovraordinati, l'accorpamento di accessi onde razionalizzarne le interferenze con la maglia viaria nel suo complesso. E' evidente che, se questi interventi non comporteranno varianti urbanistiche, ma soltanto modifiche alla viabilità negli spazi già a questa destinati, non saranno necessarie modifiche del PRGC, in caso contrario, sarà necessario adeguare anche questo strumento.

5.2. Normativa di dettaglio

I sopraesposti dettami normativi si accompagnano alle seguenti ulteriori **prescrizioni di dettaglio**:

1. Tipologie degli interventi proponibili e concetto di "lotto funzionale"

Gli interventi di adeguamento della viabilità devono prioritariamente trovarsi, sviluppandoli ed approfondendoli dal punto di vista progettuale, tra quelli individuati dal Progetto Guida di Tav.01, all'interno degli specifici "Ambiti" indicati nella stessa Tavola. Essi verranno naturalmente scelti, in ragione dello stato esistente di attuazione dello scenario infrastrutturale, al momento della presentazione del progetto edilizio – per qualunque tipologia di richiesta del titolo abilitativo – e ripresentati, corredati dallo Studio di sostenibilità viaria, al momento della richiesta di attivazione commerciale. La scelta dell'eventuale intervento da attuare verrà anche fatta in base all'entità del traffico indotto prevedibile e di ogni altro elemento ritenuto significativo e migliorativo a fronte degli obiettivi di funzionalità e sicurezza richiamati dal Piano delle Infrastrutture di Trasporto, della Mobilità delle Merci e della Logistica, nonché evidenziati nella relazione di supporto al Piano di Settore del Comune di Pordenone. La validità dell'intervento proposto, nonché le sue eventuali varianti e/o integrazioni dovranno trovare adeguata giustificazione tecnica, basata su criteri oggettivi comunemente presenti nella tecnica di progettazione stradale e di gestione della circolazione.

2. Lotto funzionale

Gli interventi dovranno avere valenza di "lotto funzionale" nel senso che dovrà essere verificata la coerenza e la fattibilità tecnica degli stessi a fronte dello stato contingente del sistema

infrastrutturale nel quale si inseriscono. Se i suddetti provvedimenti e/o quelli di tipo accessorio, a supporto dei primi, riguardano strade di interesse regionale, i provvedimenti stessi dovranno essere prioritariamente concordati con la Regione FVG, con Friuli Venezia Giulia Strade e con l'Amministrazione Comunale, affinché siano sviluppati in accordo con gli indirizzi strategici e progettuali individuati da questi Enti. Per gli interventi dovrà anche sempre essere verificata la condizione di "disponibilità delle aree" per l'esecuzione degli stessi, senza gravare il Comune di Pordenone di oneri di qualsiasi genere.

3. Convenzioni in essere

Se, al momento dell'entrata in vigore del presente Piano di Settore, sia già stata stipulata una convenzione tra Comune di Pordenone e Soggetto Proponente per l'esecuzione di determinate opere ai fini dell'attivazione di una specifica iniziativa prevista dal precedente Piano di Settore, essa sarà mantenuta valida da entrambe le parti, salvo la possibilità, da parte del Proponente, di proporre una giustificata modifica degli interventi previsti, esclusivamente in accordo con le previsioni tipologiche degli interventi indicati in Tav.01.

4. Verifiche tecniche da condurre sul sistema della viabilità

Tali verifiche dovranno essere sviluppate nel rispetto delle fasi di:

- analisi della situazione esistente al momento della richiesta da condurre nello specifico Ambito di competenza, che comprende la descrizione del sistema di afferenza viario e la raccolta di dati sui flussi di traffico per lo meno nelle intersezioni principali contenute nell'Ambito e nella sezione stradale direttamente prospiciente gli accessi esistenti o previsti dalla nuova iniziativa; per le attività già operative, si richiede anche la rilevazione dei flussi in ingresso / uscita dal particolare lotto/area commerciale attiva; le analisi dei flussi di traffico dovranno essere svolte nei pomeriggi delle giornate feriali dal martedì al venerdì, dalle 16.00 alle 19.00, in modo da raccogliere per ogni postazione almeno tre dati per intervallo orario e al pomeriggio del sabato, sempre dalle 16.00 alle 19.00, in modo da verificare le consistenze delle punte di natura commerciale; le rilevazioni dovranno essere condotte in modo da produrre tabelle conformi alle tabelle allegate alle analisi del presente studio e fornite dal Comune di Pordenone, quindi articolando per categoria veicolare e singole manovre nelle intersezioni;
- ricostruzione del sistema domanda – offerta di partenza, ottenuta mediante un modello capace di rappresentare il grafo della viabilità di afferenza alla specifica area commerciale oggetto di richiesta, caricato nelle ore di punta del venerdì pomeriggio con i dati dei veicoli leggeri e dei veicoli pesanti;
- definizione delle matrici del traffico potenzialmente indotto, ottenute sulla base dei calcoli previsionali sul bacino di utenza potenziale della specifica struttura di vendita, che andranno compiutamente esplicitati;

- ricostruzione del sistema domanda – offerta previsionale, ottenuta utilizzando il modello precedentemente messo a punto ed aggiungendo le matrici del traffico potenzialmente indotto; questa ricostruzione, il cui scopo è rappresentare la sostenibilità dell'iniziativa, deve già comprendere, quale sua parte integrante, gli eventuali interventi di adeguamento infrastrutturale, che saranno opportunamente verificati sotto il profilo della loro adeguatezza funzionale;
- precisazione degli schemi funzionali degli interventi infrastrutturali che si intendono attuare, intendendo con "schema funzionale" un pre-dimensionamento delle opere, nel rispetto delle vigenti normative tecniche di settore; andranno pertanto prodotti adeguati elaborati grafici dai quali poter dedurre i parametri dimensionali delle singole opere; dovrà essere prodotta anche una sovrapposizione catastale ed idonea documentazione comprovante la disponibilità delle aree coinvolte dal progetto.

5. Livelli di funzionalità ammissibili

Si tratta dei parametri definiti dal PRITMML per le specifiche infrastrutture di primo livello coinvolte, cui si aggiungono i parametri di funzionalità dei nodi sopra citati; nel caso delle rotonde, dovranno essere rispettati gradi massimi di saturazione d'entrata dei singoli bracci pari allo 0,8 in ambito extraurbano e pari allo 0,9 in ambito urbano nell'ora di massimo carico pomeridiano; gli altri elementi descrittivi dei gradi di saturazione degli elementi rappresentativi del sistema infrastrutturale di afferenza non devono comunque presentare tassi di saturazione superiori all'80% in ambito extraurbano e pari all'85% in ambito urbano sempre nelle ore di punta del pomeriggio.

6. Analisi viabilistica ante – post

Si prevede, a due mesi dall'apertura o dell'ampliamento dello specifico punto vendita, la ripetizione delle rilevazioni dei flussi di traffico condotte nella fase di analisi e la verifica degli effetti nei punti critici della rete, all'interno dell'Ambito di competenza, utilizzando il modello rappresentativo del sistema domanda – offerta. Va effettuato il confronto, caso per caso, dei valori ottenuti rispetto ai margini previsti e, in caso di superamento dei livelli di funzionalità ammissibili, vanno individuati i provvedimenti che si intendono attuare, onde riportare gli indici prestazionali a valori tollerabili.

7. Accorgimenti gestionali o infrastrutturali onde raggiungere i livelli di funzionalità ammissibili

Si tratta di provvedimenti che attengono soprattutto al controllo dei momenti di punta di afferenza della clientela e che vanno trovati attuando sistemi di indirizzamento del traffico ed eventualmente di dirottamento dei flussi su viabilità meno caricate. Presuppongono lo studio e l'attuazione di sistemi di controllo e comunicazione agli utenti, utilizzando pannelli a messaggio variabile, segnaletica variabile e altre segnaletiche. Accanto a questi provvedimenti, possono trovare spazio anche accorgimenti infrastrutturali, finalizzati a modificare l'ubicazione o la conformazione degli accessi o a ristrutturare altri elementi della rete situati nelle vicinanze e in sofferenza. Tutti questi

provvedimenti vanno concordati con gli Enti proprietari delle strade ed eventualmente con altri Soggetti privati interessati. L'attuazione di questi accorgimenti potrà essere dilazionata nel tempo e concordata con gli Enti proprietari in funzione del livello di criticità riscontrato e potrà anche prevedere fasi di sperimentazione. Sono previste verifiche dei risultati anche a seguito di attuazioni parziali dei provvedimenti, in modo da calibrarne l'effettiva portata.